

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XII  
N. 112

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1995

Risoluzione  
sul ruolo del mediatore europeo nominato dal Parlamento europeo

*Annunziata il 26 settembre 1995*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato CE, in particolare gli articoli 8 D, secondo comma, e 138 E, paragrafo 4,

visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 20 D, paragrafo 4,

visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,

vista la propria decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, in particolare l'articolo 6 di tale statuto (1),

visti gli articoli 148 e 159 del proprio regolamento,

visti gli appelli per la presentazione delle candidature del 30 luglio 1994 (2) e del 23 maggio 1995 (3),

viste le candidature presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dello statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore e all'articolo 159, paragrafo 3, del proprio regolamento,

vista la decisione con la quale il mediatore europeo è stato nominato dal Par-

(1) G.U. L 113 del 4 maggio 1994, pag. 15.

(2) G.U. C 210 del 30 luglio 1994, pag. 21.

(3) G.U. C 127 del 23 maggio 1995, pag. 4.

lamento europeo per la durata della presente legislatura,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A4 - 0083/94),

A. considerando che il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura,

B. considerando che il mediatore europeo è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore,

C. considerando che le candidature devono essere appoggiate da almeno ventinove deputati, appartenenti ad almeno due Stati membri, e comprovare che i candidati rispondono alle condizioni richieste dallo statuto del mediatore,

1. ritiene che, al fine di migliorarle, le relazioni fra i cittadini europei e le istituzioni della Comunità europea dovrebbero basarsi sul rispetto dei diritti dei cittadini europei e di conseguenza reputa che l'insediamento del mediatore consentirà di

a) tutela i diritti dei cittadini europei dalla cattiva amministrazione delle istituzioni europee,

b) rafforzare le relazioni fra le istituzioni e i cittadini europei;

2. ritiene che la commissione per le petizioni e il mediatore costituiscano congiuntamente un efficace sistema per la tutela degli interessi dei cittadini in questioni di competenza della Comunità e contribuiscano pertanto a migliorare l'azione democratica della Comunità;

3. ricorda che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la funzione del mediatore consiste nell'individuare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari e che alla commissione per le pe-

tizioni corre l'obbligo di trovare una risposta adeguata a ogni denuncia, a ogni richiesta di parere, a ogni invito all'azione nonché alle reazioni dei cittadini alle risoluzioni del Parlamento o alle decisioni adottate da altre istituzioni od organi comunitari, a essa indirizzati da persone fisiche o giuridiche;

4. sottolinea la necessità di avviare una stretta cooperazione tra il mediatore europeo e la commissione per le petizioni del Parlamento non soltanto per quanto concerne l'esame delle singole relazioni o delle relazioni annuali del mediatore ma anche nei casi in cui lo richiedono gli interessi delle persone in causa o il miglioramento delle funzioni della Comunità, garantendo pertanto ai cittadini dell'Unione europea un esame rapido ed efficace delle denunce e delle petizioni da essi presentate;

5. si impegna a sostenere il mediatore nell'espletamento delle sue funzioni esaminandone le relazioni e, qualora la commissione per le petizioni lo ritenga necessario, intraprendendo i passi necessari per tutelare gli interessi delle persone in causa, in particolare nei casi in cui si è rivelato insufficiente il sostegno delle altre istituzioni e organi comunitari;

6. invita tutte le istituzioni e gli organi della Comunità, in particolare il Consiglio e la Commissione, a cooperare strettamente con il mediatore e a mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti di cui necessita per un efficace esercizio delle sue funzioni;

7. sollecita le tre istituzioni dell'Unione europea a rilasciare quanto prima, conformemente all'articolo 11 della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, una dichiarazione congiunta in cui si enuncino i principi che fissano il numero degli agenti assegnati al mediatore e lo statuto di agente temporaneo o a contratto del personale incaricato delle indagini, al fine di garantire la sua indipendenza ed efficienza;

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8. è preoccupato per la disposizione relativa alla carica di mediatore nel progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1995, sezione I: Parlamento europeo, secondo cui può avere la qualifica di temporaneo solo il personale che si occupa delle indagini di cui all'articolo 138 E, mentre a tutte le altre esigenze di personale deve far fronte il Segretariato generale del Parlamento, e chiede che al fine di sostenere l'indipendenza e l'efficienza del mediatore tutto il suo personale sia assegnato al suo ufficio per la durata del suo mandato;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ  
*Vicepresidente*

